



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054

web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

DATA

11/11/2020

WHISTLEBLOWING POLICY

**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E
IRREGOLARITÀ DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CHIETI**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 23 novembre 2020)



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054
web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

DATA

11/11/2020

INDICE

1. INTRODUZIONE WHISTLEBLOWING POLICY	Pag. 3
2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO	Pag. 3
3. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA	Pag. 4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 5
5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	Pag. 5
6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 6
7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 8
8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)	Pag. 8
9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	Pag. 10



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054
web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

DATA

11/11/2020

1) INTRODUZIONE

Dalla introduzione dell'ex Presidente di ANAC Raffaele Cantone alla Relazione dell'ANAC sul tema : Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico .

Whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo: letteralmente tradotto sarebbe il “soffiatore nel fischiello”.

A fronte di questa “missione” così importante che gli viene riconosciuta, va chiarito subito che nell'esperienza amministrativa italiana il whistleblower (che potremmo tradurre al momento “segnalante”) viene, invece, spesso etichettato con qualificazioni poco gratificanti, quali quelle di spione, delatore, traditore, e circondato da diffidenza, sia da parte dei vertici dell'ente che da parte dei propri colleghi.

Questi appellativi negativi non si pongono certamente in linea con lo spirito che ha animato il legislatore della Legge anticorruzione (art. 1, co. 51, L. 190/2012), il quale, attingendo in particolare dall'esperienza anglosassone, ha inteso introdurre anche in Italia questo “nuovo modo” di essere dipendente pubblico che con le sue segnalazioni può richiamare l'attenzione di autorità interne o esterne su condotte di illegalità, riconducibili a una qualificazione lata di corruzione – e cioè le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati -, con il precipuo fine di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei dipendenti pubblici sui “binari della legalità”, in un'ottica di prevenzione della corruzione.

Partendo da questo presupposto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, (in seguito solo Ordine), intende integrare il Codice di comportamento del Personale dell'Ordine con una impostazione ulteriore che definiamo politica dell'anticorruzione . Nel redigere ed approvare una Whistleblowing Policy l'Ordine intende aderire appieno a quanto stabilito da ANAC nel Nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio.

2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis¹, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054
web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

DATA

11/11/2020

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Art. 54 bis:

1. "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

3. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti</p> <p>Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it</p>	<p>DATA</p> <p>11/11/2020</p>
---	---	-------------------------------

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

penalmente rilevanti;

- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine degli Ingegneri;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, degli iscritti, di utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure inerenti la gestione del personale dell'Ordine e del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti</p> <p>Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it</p>	<p>DATA</p> <p>11/11/2020</p>
---	--	-------------------------------

- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Ordine mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.

Il modello è presente su sito nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Altri Contenuti e la segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;

La segnalazione presentata sempre in doppia busta ad altro soggetto o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell'Ordine deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione, avvalendosi della segreteria dell'Ordine; che informa il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ordine dell'avvenuto protocollo, la segreteria terrà un apposito registro comunque farà il **tutto in via riservata**.

	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti</p> <p>Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it</p>	<p>DATA</p> <p>11/11/2020</p>
---	--	-------------------------------

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) Mediante servizio postale; trasmissione della segnalazione al RPCT mediante lo specifico modulo (predisposto sulla base del modello ANAC), che viene si trova pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente → Altri contenuti → Prevenzione della Corruzione.

A tal proposito si rammenta che la parte del modulo dedicata ai dati del segnalante dovrà essere inserita in una busta sigillata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante nel solo caso in cui la denuncia non sia presentata personalmente all’ufficio del RPCT. La busta dovrà essere inserita in una busta più grande unitamente alla parte del modulo intitolata “dati e informazioni segnalazione Condotta illecita”, con l’eventuale documentazione a corredo della denuncia;

b) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, trasparenza@ingegneri.chieti.it . In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

c) Mediante accesso alla piattaforma ANAC - http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=516c7a2f0a7780424332e3f6bacfd3ff . In questo link si trova l’accesso ad un repository Github (*) di ANAC. L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing>. La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 <https://eupl.eu/1.2/it/>), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.

d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione;

(*) **GitHub** è un servizio di *hosting* per progetti *software*. Il nome deriva dal fatto che "GitHub" è una implementazione dello strumento di *controllo versione distribuito Git*. Il sito è principalmente utilizzato dagli *sviluppatori*, che caricano il *codice sorgente* dei loro *programmi* e lo rendono scaricabile dagli utenti. Tutorial al riguardo si trovano su www.youtube.com

	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti</p> <p>Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it</p>	<p>DATA</p> <p>11/11/2020</p>
---	---	-------------------------------

7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'ente e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni, (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio dell'Ordine, dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ad adottare, di concerto con il Consiglio dell'Ordine, gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ordine.

Qualora la denuncia risulti infondata RPCT di concerto con il Consiglio dell'Ordine procederà all'archiviazione della denuncia stessa

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

- 8.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054
web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

DATA

11/11/2020

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui :

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.).

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

8.2. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Ordine

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la

	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti</p> <p>Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054</p> <p>web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it</p>	<p>DATA</p> <p>11/11/2020</p>
---	--	-------------------------------

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

- b) al Consiglio di disciplina, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ha operato la discriminazione;
- c) al consulente Legale dell'Ordine, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Ordine;

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

10. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Redatto da Ing. Vito Cilli